



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 25/07/2013

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. PUGLIA 2007-2013 18 luglio 2013, n. 265

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007-2013. Misura 221 "Primo imboscamento di terreni agricoli"
Approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ricevibili e dell'elenco delle domande non ricevibili. Adempimenti conseguenti.

Il giorno 18 luglio 2013, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 221, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 recante “Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative al regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all’implementazione dell’Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l’articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008)737 del 18/02/2008;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 concernente “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

VISTO il Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 4 ottobre 2011 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 10346 de113/05/2011 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/09, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1936 del 02/10/2012 “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011”

VISTA la D.G.R. n. 596 del 3/03/2010 recante “Listino Prezzi della Regione Puglia - anno 2010”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 “Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”;

VISTA la Determinazione dell’Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, in materia di “clausola compromissoria”;

RICHIAMATO l’articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità dell’efficacia, dell’efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 76 de 29/03/2013 di approvazione del Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, relativa alla Misura 221, pubblicata sul BURP n. 52 dell’11/04/2013;

CONSIDERATO che in data 25 giugno 2013 si è provveduto all’apertura dei plichi pervenuti al Servizio Foreste e che su n.87 richiedenti che hanno rilasciato la domanda di aiuto sul Portale SIAN, n.82 richiedenti hanno spedito il plico nei termini previsti dal Bando mentre per n.3 richiedenti il plico non è pervenuto al Servizio Foreste;

CONSIDERATO inoltre che sono stati trasmessi al Servizio Foreste n. 2 plichi (ditte MANTINO Marilena e MONTEMURNO Anna) con domande rilasciate sul portale PMA i cui nominativi non risultano nell’elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN e pertanto le stesse sono ritenute NON RICEVIBILI;

VISTO che il Bando della Misura 221 prevede al punto 9.5 la verifica della ricevibilità tramite:

- il rilascio della domanda di aiuto e dell’elaborato tecnico informatico nei termini previsti;
- la presentazione nei termini del plico;
- la presenza delle firme in originale sulla documentazione.

Il bando al medesimo punto 9.5 prevede anche che le domande di aiuto saranno ritenute non ricevibili nei casi di:

- mancata presentazione del plico nei termini;

- mancato rilascio nei termini della domanda di aiuto e dell'elaborato tecnico informatico;
- documentazione non firmata.

CONSIDERATO che alla conclusione delle verifiche di ricevibilità, si è ritenuto opportuno dover adottare apposito provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ricevibili e dell'elenco delle domande non ricevibili;

CONSIDERATO che:

- il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di aiuto deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo 8 - "Criteri di selezione delle domande";
- l'attribuzione del punteggio complessivo viene eseguita tramite elaborazione informatica sulla base di quanto riportato e dichiarato dal richiedente gli aiuti nel Piano di Sviluppo Aziendale inviato telematicamente e con riferimento ai criteri di selezione;

CONSIDERATO che per le domande di aiuto ricevibili (n. 80 domande) si è proceduto all'elaborazione dei dati dichiarati nel Piano di Sviluppo Aziendale al fine dell'attribuzione dei punteggi in conformità di quanto stabilito al paragrafo 8 del Bando e alla successiva formulazione della graduatoria relativa alle domande ritenute RICEVIBILI;

CONSIDERATO che alcuni dati riportati e dichiarati nel Piano di Sviluppo Aziendale costituiscono la base per l'elaborazione informatica del punteggio in graduatoria, gli stessi saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande ammesse alla stessa. In caso di non conformità dei dati che concorrono alla determinazione del punteggio, si procederà alla rimodulazione della graduatoria.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare la graduatoria delle domande ricevibili ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, riportata nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- approvare l'elenco delle domande non ricevibili, riportato nell' Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
- dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. assume valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto;
- stabilire che i dati dichiarati nel Piano di Sviluppo Aziendale ed elaborati in maniera informatica per l'attribuzione del punteggio in graduatoria saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa. In caso di non conformità dei dati che concorrono alla determinazione del punteggio, si procederà alla rimodulazione della graduatoria;
- incaricare il responsabile della misura a comunicare la non ricevibilità e non ammissibilità a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, con l'indicazione delle relative motivazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la graduatoria delle domande ricevibili ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, riportata nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare l'elenco delle domande non ricevibili, riportato nell'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. assume valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto;
- di stabilire che i dati dichiarati nel Piano di Sviluppo Aziendale ed elaborati in maniera informatica per l'attribuzione del punteggio in graduatoria saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa. In caso di non conformità dei dati che concorrono alla determinazione del punteggio, si procederà alla rimodulazione della graduatoria;
- di incaricare il responsabile della misura a comunicare la non ricevibilità e non ammissibilità a mezzo di raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale.

Il presente atto composto da n° 6 facciate vidimate e timbrate, e da due allegati, il primo costituito da n. 3 facciate ed il secondo costituito da n. 1 facciata, entrambi timbrati e vidimati, è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione del
PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini